



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
COMMERCIO E LAVORO

Relazione al Decreto Delegato

**“Modifiche all’articolo 21 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese e all’articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 – Imposta Generale sui Redditi”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

Le modifiche apportate al Decreto Delegato n.72/2018 hanno lo scopo di individuare un termine preciso entro il quale l’Amministrazione può esercitare il diritto di chiedere la restituzione dei contributi in conto interessi, così da garantire maggiore certezza all’investimento, nell’interesse di entrambe le parti del progetto (finanziatori e finanziati) e quindi facilitarne la realizzazione nella Repubblica di San Marino riducendo gli elementi di insicurezza.

Più in particolare si prevede che, una volta completato il progetto, l’impresa possa chiedere una verifica da parte dell’Amministrazione, che deve necessariamente concludersi entro tre mesi, oltre i quali opera il meccanismo del silenzio assenso. Se l’Amministrazione non ha riscontrato difformità rispetto al progetto o altre irregolarità e dunque il progetto è stato correttamente realizzato, il contributo erogato sino a quel momento è acquisito a titolo definitivo dall’impresa.

Dopo il completamento del progetto, naturalmente, l’Amministrazione può sempre sospendere l’erogazione dei contributi nei casi previsti dal nuovo comma 6 dell’articolo 21, vale a dire in quei casi rilevanti previsti nel comma 1 che possono verificarsi nel corso della vita di un progetto di investimento.

Il presente decreto delegato prevede altresì l’eliminazione del divieto di cumulo, previsto dall’articolo 68 della legge in materia di Imposta Generale sui Redditi (Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni), tra il contributo in conto interessi di cui al Decreto Delegato n.72/2018 e i benefici di cui alla stessa legge in materia di Imposta Generale sui Redditi.

E’ bene specificare che tale divieto di cumulo resta operante in via generale, in quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato n.72/2018. L’eliminazione del divieto di cumulo di cui all’articolo 68 della Legge IGR (che ne costituiva una duplicazione) ha lo scopo di rendere possibile il cumulo nei progetti speciali soggetti a convenzione di cui all’articolo 13 del Decreto Delegato n.72/2018, purché vi sia la conforme deliberazione del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale.

Per le ragioni sopra delineate, riteniamo che il presente decreto delegato, fornendo chiarezza alle imprese che si accingono ad investire ingenti risorse in investimenti che necessariamente hanno un benefico ritorno sul sistema Paese e garantendo l’esigenza di tutela dell’Amministrazione, possa contribuire a rendere veramente efficace un buono strumento quale quello del credito agevolato di cui al Decreto Delegato n.72/2018.

Il Segretario di Stato  
Andrea Zafferani



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529